



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 80009210032

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Oggetto del Regolamento	Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento	Art. 2
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	Art. 3
Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	Art. 4
Validità e rinnovo dei titoli	Art. 5
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	Art. 6

TITOLO II COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE.

CAPO I: COMMERCIO IN SEDE FISSA.

Esposizione e vendita delle merci nei negozi	Art. 7
Erboristerie	Art. 8
Negozi e articoli per soli adulti	Art. 9
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	Art. 10
Uso dei bagni	Art. 11
Attività miste	Art. 12

CAPO II: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Art. 13
Commercio su aree pubbliche - regime delle aree	Art. 14
Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	Art. 15
Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Art. 16
Posteggi, occupazione del suolo pubblico e permessi di sosta	Art. 17
Occupazioni per esposizione di merci	Art. 18
Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di	Art. 19

pubblico esercizio	
Commercio in sede fissa e adeguamento al D. Lgs. 114/98	Art. 20
Definizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99	Art. 21
Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3	Art. 22
Criteri progettuali e d'immagine nelle localizzazioni commerciali	Art. 23
Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio	Art. 24

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI.

Occupazione di aree pubbliche	Art. 25
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Art. 26
Rilascio dell'atto di concessione	Art. 27
Decadenza e rinnovo delle concessioni	Art. 28
Revoca, sospensione e modifica delle concessioni	Art. 29
Occupazione di suolo pubblico - DINIEGO	Art. 30
Caratteristiche ed obblighi della concessione	Art. 31
Prescrizioni per le occupazioni	Art. 32
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Art. 33

CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, ecc.	Art. 34
Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa	Art. 35
Installazione di tende solari - immissione di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico	Art. 36
Divieto di giochi	Art. 37

TITOLO IV IGIENE PUBBLICA.

CAPO I : NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO.

Disposizioni generali	Art. 38
Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	Art. 39
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	Art. 40
Pulizia dei fossati	Art. 41
Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	Art. 42
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	Art. 43
Atti contrari al decoro e alla decenza	Art. 44
Manutenzione degli edifici	Art. 45
Targhetta dell'amministratore di condominio	Art. 46
Marciaipiedi e portici	Art. 47
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	Art. 48
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	Art. 49
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	Art. 50
Emissioni di fumi ed esalazioni - polveri	Art. 51
Concimazione di orti e giardini	Art. 52

CAPO II : DIVIETI RIGUARDANTI SUOLO PUBBLICO.

Distribuzione di opuscoli pubblicitari	Art. 53
Cartelli, iscrizioni e targhe	Art. 54
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	Art. 55
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	Art. 56

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	Art. 57
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	Art. 58
Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione	Art. 59
Altri atti vietati	Art. 60
Compostaggio domestico	Art. 60A

TITOLO V

QUIETE NEL CENTRO ABITATO.

CAPO I : QUIETE PUBBLICA.

Disposizioni di carattere generale	Art. 61
Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali	Art. 62
Impianto ed uso di macchinari	Art. 63
Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	Art. 64
Rumori provocati da pubblici esercizi	Art. 65
Dispositivi sonori d'allarme	Art. 66
Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili	Art. 67
Depositi esterni	Art. 68
Rumori molesti prodotti dai veicoli	Art. 69
Attività rumorose vietate	Art. 70
Utilizzo di strumenti musicali	Art. 71
Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore	Art. 72

CAPO II : MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI.

Esercizio di mestieri, arti ed industrie	Art. 73
Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti e industrie	Art. 74

Attività produttive ed edilizie rumorose	Art. 75
Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi	Art. 76

CAPO III : DETENZIONE E CURA DEGLI ANIMALI

Tutela e Benessere degli Animali	Art. 77
Valori etici e culturali	Art. 78
Competenze del Sindaco	Art. 79
Tutela degli animali	Art. 80
Definizioni	Art. 81
Ambito di applicazione	Art. 82
Esclusioni	Art. 83
Detenzione di animali	Art. 84
Maltrattamento e mancato benessere di animali	Art. 85
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	Art. 86
Abbandono di animali	Art. 87
Alimentazione degli animali	Art. 88
Avvelenamento di animali	Art. 89
Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica	Art. 90
Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati	Art. 91
Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	Art. 92

Esposizione di animali	Art. 93
Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.	Art. 94
Tutela della popolazione canina	Art. 95
Attività motoria e rapporti sociali	Art. 96
Divieto di detenzione a catena	Art. 97
Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri	Art. 98
Custodia di cani ed altri animali.	Art. 99
Detenzione dei cani da guardia	Art. 100
Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.	Art.101
Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.	Art. 102
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	Art. 103
Aree e percorsi destinati ai cani	Art. 104
Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici	Art. 105
Obbligo di raccolta degli escrementi	Art. 106
Tutela e controllo della popolazione felina	Art. 107
Detenzione dei gatti di proprietà	Art. 108
Detenzione di volatili	Art. 109
Dimensioni delle gabbie	Art. 110
Controllo dei colombi in ambito urbano	Art. 111
Dimensioni e caratteristiche degli acquari	Art. 112
Sanzioni	Art. 113
Vigilanza	Art. 114
Incompatibilità ed abrogazione di norme	Art. 115

TITOLO VI

SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO E DISPOSIZIONI VARIE.

CAPO I : SICUREZZA IN GENERALE.

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	Art. 116
Trasporto di oggetti	Art. 117
Deposito di cicli, carrozzelle, carriole	Art. 118
Rovino di parti od accessori di fabbricati	Art. 119
Oggetti di ornamento in luoghi privati	Art. 120
Protezione in occasione di lavori	Art. 121
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	Art. 122
Apertura di botole e chiusini su spazi pubblici	Art. 123
Pitture e verniciature fresche	Art. 124
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	Art. 125
Carichi sospesi	Art. 126
Uso e manomissione di segnaletica stradale	Art. 127
Luminarie e cavi elettrici	Art. 128

CAPO II : SICUREZZA URBANA.

Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche	Art.129
Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico	Art.130
Divieto del "writing" e della "Spray art"	Art.131
Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere	Art.132
Volantinaggio in cassette postali	Art.133

Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi e uso di materiali recanti molestia Art.134

Disciplina anti bullismo Art.135

CAPO III : DIVIETI RELATIVI AL FUOCO E AI COMBUSTIBILI.

Detenzione e deposito di materiale infiammabile Art.136

Divieto di accensione di fuochi Art.137

Combustibili, fumo, polvere, odori Art.138

Uso di fuochi nelle stalle Art.139

Atti vietati ai fini della prevenzione di incendi e di esplosioni Art.140

CAPO IV : AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI.

Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne Art.141

Utilizzo delle attrezzature Art.142

Quiete e decoro all'interno delle aree verdi attrezzate Art.143

Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi Art.144

CAPO V : DISPOSIZIONI VARIE.

Raccolta di materiali e vendite di beneficenza Art.145

Accattonaggio Art.146

Mestieri girovaghi e artisti da strada Art.147

Divieto di campeggio libero Art.148

Bagni Art.149

Contrassegni del Comune Art.150

**TITOLO VII
PENALITÀ.****CAPO I : RICHIAMO ALLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981.**

Sanzioni	Art.151
Accertamento e contestazione delle violazioni	Art.152
Conciliazione ed ingiunzione	Art.153

CAPO II : SANZIONI ACCESSORIE.

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	Art.154
Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento	Art.155

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le leggi speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza, da parte dei cittadini, delle Leggi e dei Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale, tesa a garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni ed a tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalle Autorità Locali e gli ordini dati, anche verbalmente, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Per le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 "T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali", introdotta con legge 3/2003.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalle Legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private soggette ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco ed è attuato dal personale del Comando di Polizia Locale e dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni delle Autorità Locali.

Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale hanno facoltà di accedere alle aree ed ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Locale e a quelli destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle Leggi, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche, nonché per garantire il rispetto dell'ordinata e civile convivenza, nei limiti dei poteri conferitegli dalle disposizioni vigenti.

Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Autorità Locale competente mediante domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, l'Autorità Locale si avvale dagli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Autorità Locale ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine è fissato, di norma, in trenta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario la preparazione di locali o l'esecuzioni di lavori, il termine stesso può essere prorogato.

I titoli sono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti.

I titoli s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse, canoni o oneri eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando l'Ente Locale da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;

- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni a cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

L'Autorità Locale potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a) ad un contratto di copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile;
- b) a collaudi statici od a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli, o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 - Validità e rinnovo dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento devono essere custoditi nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente reperibili per l'esibizione agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 Dicembre d'ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi che diedero luogo al rilascio, con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 4.

Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando siano accertate violazioni alle condizioni e/o prescrizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o sicurezza;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

S'intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti, entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, l'Autorità Locale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II
COMMERCIO FISSO E
SU AREE PUBBLICHE

CAPO I: COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 7 - Esposizione e vendita delle merci nei negozi

Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Nessuna specie di merce può essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita in modo da sporgere sul suolo pubblico, oltrepassando il limite della soglia del locale di vendita, se non previa autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e comunque in osservanza delle norme sanitarie e di igiene.

I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti in contenitori igienici, trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico, posti ad un'altezza dal suolo di almeno 50 centimetri. A tal fine è necessario acquisire preventivamente il parere del competente Ufficio dell'ASL.

La vendita delle merci deve essere fatta in modo che il compratore non sosti sul suolo pubblico.

I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti all'interno dei locali di vendita. Questi ultimi, salvo quanto previsto dalle vigenti norme d'igiene e sanità, devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al pubblico decoro.

Chi viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.

Le violazioni agli altri commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 8 - Erboristerie

Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali.

In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931 e s.m.i..

In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98 e s.m.i..

Art. 9 - Negozi e articoli per soli adulti

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine d'evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Art. 10 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. 38/06.

Art. 11 - Uso dei bagni

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di pulizia, nonchè di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal consumo o meno di alimenti e bevande.

Art. 12 - Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

CAPO II: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "a" rilasciata da un Comune della Regione Piemonte,
- b) i titolari di autorizzazione di tipo "b" rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
- c) i produttori agricoli muniti di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività o analogo titolo.

L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi non attrezzati, ed alle condizioni di cui al successivo articolo.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di riposo per gli anziani, salvo espressa autorizzazione;

E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i..

Art. 14 - Commercio su aree pubbliche - regime della aree

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita, nonché ogni forma di vendita ambulante all'interno delle aree di servizio, nelle aree destinate a parcheggio degli edifici commerciali.

L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

Art. 15 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

A tali esercenti è vietato disturbare con grida, schiamazzi od importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti autonome comunque non inquinanti o che creino molestia al vicinato.

L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i..

Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 16 - Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, è vietata ogni attività di commercio su area pubblica, se non preventivamente e specificatamente autorizzata.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è vietata dalle ore 01.00 alle ore 07.00, salvo specifica autorizzazione del Comune.

La violazione alla disposizione del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia d'orari d'apertura e chiusura delle attività commerciali. La violazione alla disposizione del 2° comma è punita con la sanzione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 287 del 25.08.1991.

Art. 17 - Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta

Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15.11.1993, n. 507, nel Regolamento per le aree mercatali, ove esistente, e nel Regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza, devono sostare osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada e con l'obbligo di non depositare, anche temporaneamente, alcunché sull'area pubblica.

Nel territorio comunale non sono individuate aree di sosta a lunga permanenza.

Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 18 - Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari, anche in area privata comunque esposta al pubblico, possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico - sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

Ai pubblici esercizi o alle attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è sempre vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 20 - Commercio in sede fissa e adeguamento al D. Lgs. 114/98

Ai sensi dell'articolo 29 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 *"indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa"*, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 21 - Definizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99

Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

Per "esercizio commerciale" si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Per "stagione" s'intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

Per "subingresso" si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

Per "centro commerciale" si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;
- b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;
- c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
- d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

Per "addensamento commerciale" s'intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

- a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
- b) A.2. Addensamenti storici secondari;
- c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

Per "localizzazione commerciale" si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale. Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 22 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3

Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti hanno contenuto prescrittivo. Per il centro storico occorre presentare apposita istanza corredata da foto, disegni e relazioni, all'Ufficio Urbanistico, che rilascerà titolo abilitativo previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della C.L.P.;

- b) solo per il centro storico la coloritura delle facciate sarà definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali presentando prima la pratica edilizia all'Ufficio Urbanistico e C.L.P.;
- c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;
- d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
- e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
- f) l'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
- g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti.

Per le disposizioni di cui alle lettere c) e seguenti è necessario presentare, per il centro storico, istanza all'Ufficio Urbanistico e C.L.P.

Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 23 - Criteri progettuali e d'immagine nelle localizzazioni commerciali

All'ufficio Urbanistico è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute - di verificare la rispondenza con le regolamentazioni vigenti in materia.

Art. 24 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio

Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita di "articoli erotici per sexy shop", anche in maniera non prevalente ed anche se esercitata in esercizio commerciale di altra tipologia.

E' fatto altresì divieto nelle vie del centro storico, di nuove aperture di esercizi di vendita con prevalenza "Articoli di ferramenta, esclusa minuteria", "Articoli idro - termo - sanitari", "Materiale edile", "Saloni auto".

Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento e relative tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura, superiore ad un'ora, dovrà essere rilasciata preventivamente concessione.

Per le occupazioni di durata inferiore ad un'ora dovrà sempre essere dato avviso al Comando di Polizia Locale per le necessarie valutazioni in materia di viabilità e per eventuali prescrizioni.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità locale.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune o di altri Enti pubblici, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario o proprietari.

Sono considerate permanenti, le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore l'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione d'impianti. Tali concessioni sono rilasciate dal competente Ufficio Urbanistico, acquisiti i pareri dei Responsabili delle Aree Tecniche e di Vigilanza, sentita la Giunta Comunale e previa convenzione da stipularsi tra i richiedenti ed il Comune.

Sono considerate occupazioni temporanee tutte quelle di durata pari o inferiore all'anno.

Ogni concessione s'intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in ogni tempo nuove condizioni o di revocarla per i motivi e nei modi stabiliti dal successivo art. 28. Si osserva quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

La violazione alle disposizioni del presente articolo e dei seguenti, salvo diversa disposizione, è punita con la sanzione prevista dall'art. 21 del Codice della Strada se trattasi di occupazione con materiale edile o di cantiere, e dall'art. 20 del Codice della Strada se trattasi di altro tipo di occupazione. Si applica la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

Art. 26 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed aree pubbliche in modo permanente o temporaneo, deve farne domanda regolarizzata in bollo, rispettivamente almeno trenta o cinque giorni prima della data di occupazione, pena il mancato rilascio della concessione entro i termini richiesti.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, previa accordi con il Comando di Polizia Locale, dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Locale ed al Sindaco mediante l'invio di fax o telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, saranno applicate le eventuali sanzioni di Legge e quelle previste dal Regolamento.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, la denominazione o la ragione sociale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
- b) la residenza, il domicilio o la sede legale del richiedente;
- c) il numero di codice fiscale del richiedente ed il numero di partita IVA, qualora ne sia in possesso;
- d) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- e) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare il suolo pubblico, con relativi elaborati tecnici e copie delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico competente.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canoni.

Art. 27 - Rilascio dell'atto di concessione

L'atto di concessione che viene rilasciato deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione (per le occupazioni permanenti la durata massima è di 19 anni);
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, che deve essere versato:
 - per le occupazioni permanenti, all'atto del rilascio della concessione e successivamente ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - per le occupazioni temporanee, all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;
- e) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- f) Nell'autorizzazione Comunale di uso dell'area pubblica, dovrà essere esplicitamente indicato l'orario di utilizzo dell'area pubblica ed il divieto di asporto di bottiglie di vetro. E' responsabilità del titolare dell'autorizzazione rispettare e far rispettare tali indicazioni .

Art. 28 - Decadenza e rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.

Sono rinnovabili alla scadenza, pena il mancato rilascio delle stesse nei termini richiesti, previa:

- a) richiesta scritta in carta legale fatta dal concessionario almeno 5 gg. prima della scadenza dell'atto, per le concessioni temporanee;
- b) presentazione di apposita istanza in carta legale, indicante la durata del rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, per le concessioni permanenti.

Le concessioni decadono inoltre per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area pubblica;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento e nella concessione stessa;
- c) violazione di norme di Legge o Regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 29 - Revoca, sospensione e modifica delle concessioni

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, sospensione o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine pubblico o la viabilità.

Art. 30 - Occupazione di suolo pubblico - DINIEGO

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale negare l'occupazione di suolo pubblico qualora la soluzione planimetrica o d'immagine proposta sia ritenuta incongrua con l'ambiente circostante.

In ogni caso, deve essere sempre garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e dei disabili, anche attraverso la realizzazione di apposito percorso in sicurezza.

Art. 31 - Caratteristiche ed obblighi della concessione

L'utilizzo della concessione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, d'igiene ed edilizia vigenti, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella concessione medesima.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D. Lgs. 114/98 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse sono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni diciannove.

Rimane inteso che non si potrà iniziare l'occupazione se non dopo il rilascio della concessione. In caso contrario l'occupazione stessa sarà considerata effettuata in assenza del relativo atto di concessione, con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

La concessione deve essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si effettua l'occupazione ed il concessionario è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti della forza pubblica.

La violazione alla disposizione dell'ultimo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 comma 11, del Codice della Strada.

Art. 32 - Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, il ciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi. I medesimi concessionari non possono inoltre ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici od ai negozi, depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami, nell'area concessa, né tollerarne il deposito da parte di dipendenti, collaboratori od altre figure.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, il Comune può imporre il versamento di una somma di denaro, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00, a titolo di cauzione.

La cauzione sarà restituita al termine dell'occupazione, previa constatazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge e concessione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni, dei disabili ed alla viabilità.

I concessionari, devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale.

Chi viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla rimessa in pristino dell'area occupata.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 ed alla pronta eliminazione dell'inconveniente arrecato.

Art. 33 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

La collocazione di addobbi e festoni senza consenso comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 - Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, ecc.

L'occupazione del suolo pubblico (marciapiede ed altre aree) con tavoli, sedie, vasi ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere concessa a favore di negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi di sicurezza, estetici, viabilistici, di quiete dell'abitato o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi e decorosi. Il predetto materiale dovrà essere mantenuto costantemente pulito e, in caso di chiusura dell'esercizio, ne dovrà essere impedito l'uso.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e con la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere.

Art. 35 - Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso le aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza minima dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 36 - Installazione di tende solari - immissioni di pali e altri oggetti sul suolo pubblico

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico competente stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico od aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni e qualsiasi altra cosa debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se d'interesse artistico, monumentale o storico.

In caso di pioggia, neve o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o della circolazione.

E' vietato infiggere o posizionare pali od altri oggetti sul suolo pubblico (dissuasori di sosta comunque denominati, vasi di fiori, ecc.), o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dall'Ufficio Tecnico competente.

I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione, l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della sanzione amministrativa prevista.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 37 - Divieto di giochi

Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche destinate a giardini pubblici, è vietato giocare con oggetti o animali o compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.

Le violazioni alle disposizioni del primo comma del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO IV
IGIENE PUBBLICA

CAPO I: NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO

Art. 38 - Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

A tale scopo, è pertanto vietata qualsiasi forma d'imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendenti da incuria dei proprietari o aventi diritto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino od in stato decoroso.

E' altresì vietato lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere oggetti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dalle Leggi e Regolamenti in materia.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 39 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni, macchie o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con aggravio delle spese derivanti a carico dell'obbligato.

Nei casi urgenti per motivi d'ordine, decoro o d'opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, fatto salvo il diritto di rivalsa sugli obbligati.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, ecc., della superficie dei manufatti.

Le aree di pertinenza di qualunque tipo di edificio, attività produttive comprese, esposte al pubblico, vanno tenute costantemente pulite ed in stato decoroso. A tal fine è vietato:

- a. ammassare ai lati degli edifici o innanzi ai medesimi oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b. utilizzare balconi e terrazzi come luoghi di deposito dei relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere all'innaffiatura di vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo od insudiciamento.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di strada prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari di aree private confinanti con le pubbliche vie, non recintate in conformità del Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano depositate.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via se non con le modalità stabilite per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Le violazioni alle norme di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 40 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case, villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per la sicurezza stradale, per la circolazione di mezzi e pedoni, per l'incolumità e l'igiene

pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nelle aree verdi annesse a case, villette, stabili, è vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di diserbanti o sostanze chimiche.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le strade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Fatte salve le disposizioni civilistiche, nel caso in cui la siepe disti radialmente meno di 3 metri dalla facciata/parete (finestrata e non) di qualsivoglia edificio adibito a civile abitazione, allo scopo di garantire sufficiente illuminazione, areazione e veduta, la stessa dovrà avere un' altezza massima di metri 1,80 per tutta la sua lunghezza. L'altezza massima è di m. 3 quando si tratta di confini tra edifici a destinazione diversa.

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo dovranno essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni in materia di sfalci erbosi.

Non è mai consentito l'uso del fuoco per l'eliminazione degli sfalci in argomento.

In caso di gravi inadempienze, il Sindaco può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile o terreno prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti e poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

La violazione alla presente norma, salvo ed impregiudicato quanto previsto dal vigente Codice della Strada, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e, ove ciò non sia eseguito, può essere effettuato a cura del Comune, con aggravio delle spese a carico del proprietario.

Art. 41 - Pulizia dei fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e, ove ciò non sia eseguito, può essere effettuato a cura del Comune, con aggravio delle spese a carico del proprietario.

Art. 42 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali od impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti e contenitori di mozziconi di sigaretta.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 ed è tenuto alla pulizia dell'area.

Art. 44 - Atti contrari al decoro e alla decenza

Senza pregiudizio per l'azione penale, in qualsiasi luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

La violazione alla presente norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 45 - Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari d'edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura delle facciate su spazi pubblici o comunque visibili dallo spazio pubblico, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo. Eventuali danni arrecati al suolo pubblico conseguenti a stillicidio o a dispersione superficiale delle acque piovane, saranno a carico dei proprietari degli immobili interessati.

I proprietari o i locatari d'edifici, sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sui marciapiedi, vie e piazze pubbliche o soggette al pubblico transito.

I canali suddetti devono avere ampiezza sufficiente a scaricare in appositi fognoli.

La violazione alla presente norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 46 - Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 47 - Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade.

Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 48 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere effettuate tra le ore 11,00 e le ore 14,00 e tra le ore 19,00 e le ore 07,00 dei giorni feriali. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE LE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 50 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai

marciapiedi e dagli spazi (per metri 1,00) antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente, dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso d'abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero delle neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggioni e dalle sporgenze in genere.

Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza, in maniera da evitare danni alle persone o cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando di Polizia Locale; si stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale, né ostacolare in alcun modo la circolazione stradale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 51 - Emissioni di fumi ed esalazioni - polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od ai luoghi di pubblico transito.

L'uso di atomizzatori, per i trattamenti nei vigneti, in prossimità di abitazioni e luoghi pubblici, è vietato in una fascia di rispetto compresa in metri 30 dal confine.

Entro la fascia dei 30 metri è consentito unicamente con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo.

I trattamenti in prossimità dei suddetti luoghi sono vietati dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla immediata sospensione dell'attività.

Art. 52 - Concimazione di orti e giardini

Nel centro abitato è vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide, salvo procedere ad immediato internamento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.

All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo interrimento delle sostanze entro 10 ore dallo spargimento E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE COMMA NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla immediata sospensione dell'attività.

CAPO II: DIVIETI RIGUARDANTI SUOLO PUBBLICO

Art. 53 - Distribuzione di opuscoli pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

L'attività di volantaggio, vietata nei parchi e giardini pubblici, è soggetta alla presentazione di apposita dichiarazione presentata all'Amministrazione Comunale tramite il soggetto concessionario alla riscossione della relativa imposta.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 54 - Cartelli, iscrizioni e targhe

Salvo quanto previsto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 55 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Nelle aree di cui all'art. 2 la lavatura o la riparazione di veicoli o d'altre cose mobili sono vietate.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre o cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti o al suolo pubblico.

E' vietato eseguire in ambiente esterno l'attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 56 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non possono essere lavati, sbattuti, distesi o appesi fuori dai luoghi privati e dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

E' vietato altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochino gocciolamenti sull'area pubblica o d'uso comune.

Art. 57 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di serramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dall'Autorità Comunale.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 58 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco o dall'apposito Regolamento di conferimento raccolta e smaltimento.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori appositamente predisposti per la loro raccolta differenziata, richiusi dopo l'uso.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco o dal Regolamento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopraccitato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 59 - Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione

Le operazioni di spurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate con criteri e modalità come stabiliti di seguito o dal regolamento di Igiene e Sanità.

Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere effettuate tra le ore 11,00 e le ore 14,00 e tra le ore 19,00 e le ore 07,00 dei giorni feriali. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE COMMA NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI.

All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00, , salvo interrimento delle sostanze entro 10 ore dallo spargimento. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE LE

ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE COMMA NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni d'odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Il trasgressore è altresì obbligato alla rimozione immediata del materiale asperso.

Art. 60 - Altri atti vietati

In tutto il territorio comunale resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) sputare;
- d) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
- e) imprecare e/o bestemmiare;
- f) accedere e/o sostare con veicoli a motore nelle proprietà comunali e relative pertinenze, se non specificamente autorizzati;
- g) lanciare pietre, palle di neve ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
- h) esplodere petardi, mortaretti e simili, nonché utilizzare armi da fuoco anche se caricate a salve;
- i) trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
- j) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- k) permettere l'accesso dei propri animali nei luoghi in cui sia specificamente vietato o nelle aree di gioco dei bambini;
- l) permettere ai propri animali di sporcare i luoghi di pubblico passaggio, a meno che chi li conduce sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e provveda subito a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- m) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione e commercio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- n) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- o) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, ivi compreso il lavaggio di veicoli;
- p) bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, od utilizzarle per il lavaggio di cose;
- q) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;

- r) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- s) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche vasche e fontane, nonché gettarvi schiume, sostanze chimiche, detriti e rifiuti di qualsiasi genere;
- t) entrare nelle aiuole e laddove il divieto sia segnalato negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere o danneggiare piante;
- u) arrampicarsi, legarsi od incatenarsi su monumenti, alberi, inferriate, pali, segnaletica, arredi, edifici ed altri beni pubblici o privati;
- v) Dormire, bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sui marciapiedi, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti ed in tutti gli altri luoghi dove ciò può essere d'intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- w) salire coi piedi sulle panchine o su qualsiasi manufatto d'interesse pubblico, d'arredo urbano o di pubblica utilità;
- x) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche od ad uso pubblico, nonché utilizzare le stesse in modo difforme da quello stabilito.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 60A - Compostaggio domestico

Le attività di compostaggio domestico devono essere effettuate utilizzando appositi composteer, concimaie, cumuli o fosse appositamente attrezzate. La collocazione dei composteer, cumuli o fosse deve essere effettuata con tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danni, odori molesti o altri fastidi e deve avvenire ad una distanza di almeno m 3,00 dagli edifici, salvo accordi con i confinanti.

TITOLO V

QUIETE NEL CENTRO ABITATO

CAPO I: QUIETE PUBBLICA

Art. 61 - Disposizioni di carattere generale

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici, aperti al pubblico come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

- giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,30;
- giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00.

L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in proprio, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, le urla e i canti smodati, nonché ogni rumore causato senza necessità alcuna che può turbare la quiete e/o l'ordine pubblico.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività.

Art. 62 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali

Nelle abitazioni, ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, d'apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire, radio, televisori, ecc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni che arrechino disturbo al vicinato non possono farsi funzionare nella fascia oraria 22,00 – 07,00.

Art. 63 - Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni.

Art. 64 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, juke-box videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 65 - Rumori provocati da pubblici esercizi

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 66 - Dispositivi sonori d'allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecento metri e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione d'altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi d'uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- c) fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene degli automezzi di soccorso e di polizia.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a adeguare immediatamente il dispositivo.

Art. 67 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 68 - Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

E' vietato collocare all'esterno delle recinzioni delle proprietà e verso spazi pubblici, cassonetti o contenitori per l'immondizia, salvo autorizzazioni di carattere eccezionale per contingenti situazioni condominiali.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 69 - Rumori molesti prodotti dai veicoli

Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conducenti di qualsiasi veicolo, sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.

E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie quando il veicolo è fermo.

E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati, il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi o rumori molesti.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del Codice della Strada.

Art. 70 - Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, ove potranno disporsi speciali o particolari prescrizioni.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 71 - Utilizzo di strumenti musicali

Negli spazi ed aree di cui all'art. 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 08,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose o cantare, salvo nel caso in cui ciò non arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e cautele utili ad evitare disturbo ai vicini. L'uso degli strumenti è comunque vietato, salvo la totale insonorizzazione del locale, dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 22,00 alle 08,00.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 72 - Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore

Ai suonatori ambulanti è fatto divieto di utilizzare strumenti musicali dalle ore 20.00 alle ore 10.00 ed è comunque vietato sostare, suonando, in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti.

E' fatto obbligo di evitare ogni rumore molesto, suoni, canti, grida o proseguire manifestazioni sonore oltre le 23,00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dall'autorità locale.

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempa, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata a spettacoli e intrattenimenti.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al Regolamento Comunale per la Tutela ed il benessere degli Animali.

CAPO II: MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

Art. 73 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Nell'esercizio d'arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

Ogni attività rumorosa è subordinata al rispetto delle norme previste dall'apposito Regolamento di zonizzazione acustica.

Sono da considerarsi rumorose, tutte quelle arti, mestieri ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.

L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete all'Azienda Regionale Protezione Ambientale od all'ASL competenti per territorio, su reclamo degli interessati o d'ufficio. L'Autorità competente, con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

E' vietato l'insediamento di discoteche od esercizi pubblici simili in locali inseriti in edifici destinati anche parzialmente a civile abitazione.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 74- Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie

L'esercizio delle attività previste nel precedente art. 73 in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima, vietato.

Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal competente Ufficio Urbanistico.

Coloro che intendono ottenere la predetta autorizzazione dovranno farne domanda all'Ufficio Urbanistico Comunale, il quale sentito il parere dei competenti uffici (Ufficio Tecnico, ARPA, ASL, Polizia Locale), stabilirà se l'esercizio possa essere autorizzato ed a quali condizioni, specialmente in relazione alla sua ubicazione e all'adozione di idonee misure di isolamento acustico.

La domanda dovrà contenere le indicazioni della macchina da installare, del tipo, della potenza singola e complessiva, le indicazioni dell'ingombro, nonché le descrizione generale dell'impianto.

Art. 75 - Attività produttive ed edilizie rumorose

Le attività produttive ed edilizie rumorose sono normate, per quanto attiene gli orari ed i livelli di emissione, dal vigente Regolamento di zonizzazione acustica.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal competente Ufficio Comunale. La domanda di autorizzazione in

deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3, 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 76 - Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi

L'esercizio d'arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito nei seguenti orari:

- Da maggio a settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- da ottobre ad aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi.

Analogo orario deve essere rispettato all'interno dei cantieri edili.

Sarà tuttavia sempre facoltà dell'Autorità Comunale, modificare l'orario d'esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.

Tale limitazione d'orario non si applica nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato. In tali casi dovranno, comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia scritta degli interessati ed accertate, previa diffida, dalle autorità indicate al precedente articolo 74, sono punite con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

CAPO III: DETENZIONE E CURA DEGLI ANIMALI

Art. 77 - Tutela e Benessere degli Animali - Profili istituzionali

1. Il Comune di Mezzomerico, in base all'art. 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza della diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Mezzomerico, altresì, si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Animale proclamata a Parigi nel 1978 e Si impegna a sostenerla e a promuovere la diffusione.
2. il Comune di Mezzomerico, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione

mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune di Mezzomerico, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
4. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un' esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
5. Il Comune di Mezzomerico individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
6. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
7. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 78 - Valori etici e culturali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 79 - Competenze del Sindaco

Al Sindaco, sulla base del D.P .R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 80 - Tutela degli animali

Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi vigenti, condannando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 81 - Definizioni

La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali da affezione e no ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 82 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art. 81 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 83 - Esclusioni

Le nonne di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- d) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Art. 84 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le nonne dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
5. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 85 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:
 - a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute..
 - b) E' vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - c) E' vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
 - d) E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari, ad esclusione dei volatili e piccoli roditori pur nel rispetto delle disposizioni previste dal presente titolo.
 - e) E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - f) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la

- potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
- g) E' vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche.
 - h) E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
 - i) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.
 - j) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.
 - k) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- l) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.

Art. 86 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte a speciale tutela, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.
3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

Art. 87 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 88 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione.

Art. 89 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 90 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, uguale a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art. 91 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono, stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell' accattonaggio.

Art. 92 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all' Albo regionale ovvero degli enti giuridici) e nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 93 - Esposizione di animali

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo punto b)

per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

- a) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.
- b) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.33 del presente regolamento.
- c) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 94 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 95 - Tutela della popolazione canina

Il cane, animale sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) ha precise necessità psicofisiche:

- a) interazione con animali della stessa o di altre specie e soprattutto l'uomo;
- b) attività fisica quotidiana da mettere in relazione con l'età e la razza;
- c) stimolazione mentale: gioco, educazione ed istruzione.

Art. 96 - Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere e disporre di adeguato riparo e di ciotola con acqua.

Art. 97 - Divieto di detenzione a catena

E' vietato detenere cani legati o a catena. Qualora si renda necessario è comunque vietato l'uso del collare a strozzo onde evitare il pericolo di autostrangolamento. Quando è necessario l'uso della catena, deve comunque essere assicurato quotidianamente all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della

catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale.

Art. 98 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 99 - Custodia di cani ed altri animali.

1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso o la detenzione.
2. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei alloro benessere ed alla sicurezza altrui. .
3. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 100 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 101 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 102 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.

Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo., al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- a) areazione del veicolo;
- b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 103 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, i parchi e le aree verdi attrezzate.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 104 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. .
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 105 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni. .
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e; ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in braccio od in borsa.

Art. 106 - Obbligo di raccolta degli escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 107 - Tutela e controllo della popolazione felina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°028/1991 per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale e o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Art. 108 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione. E' comunque sempre consigliabile sterilizzare i gatti di proprietà.

Art. 109 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 110 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motori e connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Art. 111 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

Art. 112 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. .
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 113 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.16 della Legge n.3/2003, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

- a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18,20,21,22,32,33, 34 e 36 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
Relativamente all'art. 34 comma 1° lett. a) e b) le sanzioni si applicheranno dopo un periodo di adeguamento di almeno 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 17 e 26 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00.
- c) Per le inosservanze agli articoli 23, 25, 27 e 28 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- d) Per le inosservanze agli articoli 24, 29, 30 e 35 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- e) Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da €

100,00 a € 495,00.

Ai sensi dell' art. 16 della Legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n.689/1981.

Art. 114 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Titolo, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Provinciali, le Guardie zoofile dell'E.N.P.A. e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 115 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

TITOLO VI

SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO E DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I: SICUREZZA IN GENERALE

Art. 116 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in generale e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno dieci giorni prima.

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto, o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per poi procedere nello stesso modo sino al luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 117 - Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano d'oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, ecc., devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e sono trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

Art. 118 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli in luoghi dove possano arrecare intralcio e nei luoghi destinati al transito dei pedoni e delle persone con limitate capacità motorie.

Art. 119 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Quarto del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi box auto, giardini ed aree verdi, in modo da prevenire danni, pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocimenti all'igiene e sicurezza pubblica.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

Nei garage condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine d'evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 120 - Oggetti di ornamento in luoghi privati

Gli oggetti d'ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o d'uso comune.

L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 121 - Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento d'idonei ripari atti ad impedire che gli strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura o sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 122 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi, le vasche e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o d'altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 123 - Apertura di botole e chiusini su spazi pubblici

E' vietato sollevare od aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Competente Ufficio Tecnico Comunale.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 124 - Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 125 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti, di gru o d'altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trova sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico od aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 126 - Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni sono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme per le prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 127 - Uso e manomissione di segnaletica stradale

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale, ivi comprese le transenne di protezione ed i manufatti parapetonali od imitare i segnali acustici o luminosi in uso alle Forze di Polizia o ai veicoli di soccorso.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 128 - Luminarie e cavi elettrici

Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio di Polizia Amministrativa almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, e, comunque, dopo aver ottenuto il nulla osta dall'autorità locale di pubblica sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente sulla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano parte della sede stradale destinata al transito di veicoli e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati ai commi precedenti.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO II: SICUREZZA URBANA

Art. 129 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

I titolari di esercizi pubblici (bar), o persone comunque autorizzate alla mescolta, devono garantire e controllare anche quei clienti che escono dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, con oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non in prossimità di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 130 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico

Al fine di tutelare la sicurezza stradale, a bordo di veicoli ed in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, o per l'abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

La violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente norma regolamentare.

La sanzione stabilita nel presente articolo non si applica alle persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento, ovvero in stato di particolare disagio, che si avvieranno a programmi di reinserimento sociale presso le Associazioni presenti sul territorio provinciale dedite al recupero di tali persone, a seguito di segnalazione motivata da parte delle Associazioni stesse.

La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 131 - Divieto del "Writing" e della "Spray art"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 132 - Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere

Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa, dei luoghi civili e delle aree limitrofe a quelle ove si è svolta la celebrazione, dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.

L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 133 - Volantinaggio in cassette postali

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

La violazione delle norme di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 134 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi

e uso di materiali recanti molestia

E' fatto divieto in luogo pubblico o aperto al pubblico di:

1. lanciare sassi o altri oggetti;
2. utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, nonchè qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone.

Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche, durante le quali è consentito l'uso di stelle filanti e schiume carnevalesche non aggressive.

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrati dalle forze dell'ordine e di polizia locale ai sensi dell' art.13, comma 2 e art. 20, comma della Legge 689/81.

Gli utilizzatori di tali materiali sono tenuti alla rimozione ed alla pulizia dei luoghi e delle cose imbrattate.

La violazione delle norme di cui al precedente comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 135 - Disciplina anti bullismo.

Fatto salvo ed impregiudicato il rilievo penale dei singoli comportamenti, è vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, nonchè in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, i minori, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all' esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00.

CAPO III: DIVIETI RELATIVI AL FUOCO E AI COMBUSTIBILI

Art. 136 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione d'incendi, è vietato detenere nelle case d'abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 137 - Divieto di accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Fuori dai casi precedenti è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi non sorvegliati nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate.

Non è mai consentito l'uso del fuoco per l'eliminazione degli sfalci.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od ai luoghi di pubblico transito.

Gli abbruciamenti delle stoppie, l'accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché dalle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 09/06/1994 n. 16, art. 7.

Nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 47/75. Va comunque rispettato l'art. 7 della Legge Regionale 16/94 e la specifica autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

In presenza di particolari condizioni atmosferiche di pericolosità per l'accensione di fuochi, il Sindaco potrà emettere ordinanze di divieto di accensione, sentita la Commissione Agricoltura Comunale e l'Organo Forestale competente per territorio.

In base a quanto disposto dalla Legge 01/03/1975 n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate ai commi precedenti.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali, ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.

E' vietato bruciare materiale non vegetale (compreso quello plastico).

E' vietato bruciare materiali tossici o inquinanti presenti nei cantieri edili.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

E' sempre vietata l'accensione di fuochi liberi nelle giornate ventose.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purchè i fumi non arrechino disturbo ai vicini o possano creare incendi.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 138 - Combustibili, fumo, polvere, odori

E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie.

In caso di combustione, dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti.

Art. 139 - Uso di fuochi nelle stalle

Nelle stalle è vietato fumare ed, occorrendo, far uso di lanterne o fiamme che non siano chiuse e/o opportunamente protette da rete metallica.

Art. 140 - Atti vietati per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c) far uso di fiamme in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne, contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

CAPO IV : AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI.

Art. 141 - Chiusura delle aree verdi attrezzate / parchi gioco nelle ore notturne

Al fine d'evitare la presenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo);
- periodo estivo: dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre).

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 142 - Utilizzo delle attrezzature

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

La violazione delle norme di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Art. 143 - Quietè e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate

All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

1. disturbare e produrre rumori molesti;
2. sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
3. danneggiare e/o imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
4. cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante e la vegetazione;
5. attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole;
6. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
7. entrare con mandrie o greggi in proprietà pubbliche e private non autorizzate;
8. praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra.

Art. 144 - Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

Nelle aree verdi non appositamente predisposte ed in particolare in quelle attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

1. muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;
2. a guinzaglio fisso;
3. dotati di museruola;
4. i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

CAPO V : DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 145 - Raccolta di materiali e vendita di beneficenza

Fermo restando quanto stabilito in materia di rifiuti solidi urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con Decreto di organo statale od inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo o volontariato od Onlus. Qualora la raccolta sia affidata da Enti od Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso di delega, in originale, firmata dal Responsabile dell'Ente od Associazione.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Ente od Associazione.

Le raccolte fondi sull'area pubblica sono vietate in prossimità di scuole e luoghi di cura.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 146 - Accattonaggio

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi del cimitero e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.

È altresì vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è altresì vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 147 - Mestieri girovaghi e artisti da strada

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, ritrattista, disegnatore del suolo (c.d. madonnaro), lustrascarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso, le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" o di venditore di materiale di consumo alle auto in transito, sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, materiale, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 148 - Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree d'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, previa specifica autorizzazione Comunale.

Inoltre è vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta sul territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia. Ai servizi tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del

Codice della Strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese d'intervento, di rimozione e di custodia sono a carico dei trasgressori e degli aventi diritto sul veicolo rimosso.

La presente disposizione non si applica ai lavoratori dello spettacolo viaggiante o circense se debitamente autorizzati dal competente Ufficio di Polizia Amministrativa all'effettuazione di spettacoli in città.

In ogni caso, al termine di tale occupazione, i lavoratori dello spettacolo viaggiante o circense devono lasciare l'area occupata pulita e nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'occupazione.

Art. 149 - Bagni

Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione. È inoltre vietato camminare sui muri di sostegno delle sponde d'ogni bacino idrico, nonché sulle paratie e simili.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 150 - Contrassegni del Comune

È vietato usare stemmi del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali od imprese ed attività di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

Le violazioni di cui al comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

TITOLO VII

PENALITÀ

CAPO I: RICHIAMO ALLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981

Art. 151 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative specificatamente da esso previste per ogni disposizione. Per gli articoli del

presente Regolamento che non prevedono specifiche sanzioni, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/00 e con la procedura prevista dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n° 689, salvo le maggiori o differenti pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale d'accertamento, dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 152 - Accertamento e contestazione delle violazioni

L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ed in particolare alla Polizia Locale, con il procedimento previsto dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 153 - Conciliazione ed ingiunzione

Per quanto concerne l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la conciliazione in via breve, l'introito e la devoluzione dei proventi, nonché le procedure in caso di mancata conciliazione delle violazioni, si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

In caso di violazioni commesse da minori, la violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

CAPO II: SANZIONI ACCESSORIE

Art. 154 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

I contravventori alle norme del presente regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dal fatto contravvenzionale.

Il Sindaco, in caso d'inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 155 - Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.

Il presente Regolamento abroga ogni altra norma emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.

Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato alle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite in modo automatico.

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.